

(N. 1512)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1978
(V. Stampato n. 2485)*

**presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DONAT - CATTIN)**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(MORLINO)**

**col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)**

**e col Ministro delle Partecipazioni Statali
(BISAGLIA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 dicembre 1978*

**Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni
e partecipazioni industriali — GEPI Società per azioni**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali — GEPI spa, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 90 miliardi il primo e di lire 30 miliardi, ciascuno, gli altri.

Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 30 miliardi ciascuno. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma, la somma di lire 90 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1978.

Art. 2.

All'onere di lire 180 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.